



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 ottobre 2021 n.175

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli obblighi derivanti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 5, della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, secondo cui la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare, in particolare, gli atti giuridici e le norme dell'Ue in materia di normativa bancaria e finanziaria, elencati nell'Allegato della Convenzione Monetaria stessa, anche in materia di banconote e monete in euro;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta dell'11 ottobre 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2013 N.101 IN RECEPIMENTO DEL
REGOLAMENTO (UE) 2015/159 DEL CONSIGLIO, DELLE DECISIONI (UE)
2019/2195 E 2020/2090 DELLA B.C.E. E DELL'INDIRIZZO (UE) 2020/2091
DELLA B.C.E.**

Art. 1
(Finalità)

1. In ottemperanza a quanto disposto nella Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120, il presente decreto delegato è finalizzato al recepimento:

- a) della Decisione (UE) 2019/2195 della Banca Centrale Europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;
- b) del Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il Regolamento (CE) N.2532/98 sul potere sanzionatorio della Banca centrale europea;
- c) della Decisione (UE) 2020/2090 della Banca Centrale Europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la Decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, e del connesso Indirizzo (UE) della Banca Centrale Europea, di pari data, che modifica l'Indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), il presente decreto delegato modifica la Legge 29 luglio 2013 n. 101 rispettivamente:

- a) agli allegati I e IIa;
- b) agli articoli 31 e 34;
- c) all'articolo 6.

Art. 2

(Modifiche all'Allegato I della Legge 29 luglio 2013 n. 101)

1. Il paragrafo 1.1 è così modificato:

“Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Fatta eccezione per i distributori automatici di monete (CDM), le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate;”.

2. Alla Tavola 1 è aggiunta la seguente sezione C:

C. Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

5.	Distributori automatici di monete (CDM)	I distributori automatici di monete (CDM) consentono ai clienti, inserendo banconote in euro, di ottenere monete. Prima di distribuire le monete, le banconote in euro sono autenticate dal distributore automatico di monete (CDM). Tali banconote in euro non sono rimesse in circolo.
----	---	--

3. Le disposizioni poste in calce alla Tavola 2 sono così modificate:

“I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.

Un dispositivo che sia stato sottoposto a verifiche e inserito nell'elenco presente sul sito Internet della BCE come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) oppure come dispositivo di cash in (apparato per il deposito del contante) (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato, rispettivamente, come dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) o come dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM). In tal caso, il dispositivo deve essere utilizzato unicamente dal personale dei soggetti che operano con il contante.”.

Art. 3

(Modifiche all'Allegato IIa della Legge 29 luglio 2013 n. 101)

1. Tra le regole specifiche in relazione alla Tavola 1, quella contrassegnata dal numero 2 è così modificata:

“2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a o 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, trovano applicazione sia il termine per la consegna a BCSM delle banconote in euro miste

appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b, sia i requisiti riguardanti la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3.”.

2. Alle regole specifiche in relazione alla Tavola 1 è aggiunta quella di seguito riportata:

“3. Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche quando miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, per cui la riconducibilità al titolare originale del conto delle banconote originali di cui alla categoria 3 deve essere mantenuta nel caso in cui tali banconote siano respinte dalla seconda apparecchiatura in quanto banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.”.

3. La denominazione della Tavola 2 è così modificata:

“Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi di cash out (COM)”.

4. Tra le regole specifiche in relazione alla Tavola 2, quella contrassegnata dal numero 2 è così modificata:

“2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a e 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, continua a trovare applicazione il termine per la consegna a BCSM delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b, come specificato per la categoria 3.”.

5. Alle regole specifiche in relazione alla Tavola 2 è aggiunta quella di seguito riportata:

“3. Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche se miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.”.

6. Dopo la Tavola 2 è aggiunta la Tavola di seguito riportata:

Tavola 3

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di distributori automatici di monete (CDM)

I distributori automatici di monete (CDM) devono sottoporre a controllo di autenticità le banconote ricevute e trattenere quelle sospettate di essere contraffatte, ma non devono separarle fisicamente per categoria.

Le banconote sospettate di essere contraffatte devono essere consegnate immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle informazioni relative al titolare del conto, se disponibili.

In alternativa, le banconote ricevute da un distributore automatico di monete (CDM) possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente e quindi trattate come classificate da tale apparecchiatura. Le eventuali informazioni relative al titolare del conto dei pezzi classificati come categoria 2 o categoria 3 durante il nuovo trattamento sono trattenute.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 31 della Legge 29 luglio 2013 n.101)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della Legge n.101/2013 è così modificato:

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori del contante, nei casi di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento BCSM, così come aggiornate, anche ai fini sanzionatori, ai sensi del seguente articolo 34, sono puniti con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 100,00 a 50.000,00 euro irrogata da BCSM secondo quanto previsto da decreto delegato da emanarsi entro il 31 agosto 2013, pur confermando i criteri e le procedure previsti dal Decreto 30 maggio 2006 n.76; nei casi di violazione del divieto di cui al precedente articolo 20, comma 1, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere stabilita fino al 40% del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito a cui si aggiunge una sanzione da 2 a 15 euro per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della Legge n.101/2013 è così modificato:

“2. In caso di oblazione volontaria il contravventore è tenuto al pagamento della metà della sanzione pecuniaria amministrativa applicata. Laddove la violazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l'irrogazione della sanzione non esenta il gestore del contante dall'adempimento di tale obbligo.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 31 della Legge n.101/2013 è così modificato:

“4. Le sanzioni di cui alla presente legge al Regolamento BCSM, irrogate ai gestori del contante, sono pubblicate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 della Legge n.96/2005 e successive modifiche.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 34 della Legge 29 luglio 2013 n.101)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 della Legge n.101/2013 è così modificato:

“1. La presente legge può essere modificata ed i relativi allegati possono esser modificati o integralmente sostituiti, con decreto delegato di recepimento degli atti giuridici dell'Unione Europea, adottato in attuazione della Convenzione Monetaria di cui al precedente articolo 1, anche allo scopo di aggiornarne i contenuti rispetto a decisioni e regolamenti della BCE.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 6 della Legge 29 luglio 2013 n.101)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della Legge n.101/2013 è così modificato:

“2. È illecita ogni riproduzione di banconote che il pubblico possa confondere per banconote in euro autentiche, secondo quanto disposto al seguente comma 5.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della Legge n.101/2013 è così modificato:

“3. Sono considerate “irregolari”:

- a) le riproduzioni illecite ai sensi del precedente comma 2 nonché ogni riproduzione che violi il diritto di autore di BCE, quale, inter alia, quella che influenza negativamente la reputazione delle banconote in euro;
- b) le attività aventi ad oggetto le riproduzioni irregolari di cui alla precedente lettera a) quali la produzione, il possesso, il trasporto, la diffusione, la vendita, la promozione, l'importazione e l'utilizzo o il tentato utilizzo per effettuare operazioni.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della Legge n.101/2013 è così modificato:

“5. Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte del pubblico con banconote in euro autentiche:

- a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125% sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75% sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all'articolo 5 e nell'Allegato IV; o
- b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200% sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50% sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all'articolo 5 e nell'Allegato IV; o

- c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota, come descritta all'articolo 5 e nell'Allegato IV; o
 - d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del retro della banconota in euro, come descritta all'articolo 5 e nell'Allegato IV; o
 - e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o
 - f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti da loro individualmente, a condizione che:
 - la parola “SPECIMEN” (campione), ovvero un suo equivalente in un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea, sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere, e
 - la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione al 100% non ecceda i 72 punti per pollici (dpi).”
4. Il comma 6 dell'articolo 6 della Legge n.101/2013 è così modificato:
- “6. In caso di riproduzioni ai sensi del comma 5, lettera f):
- la lunghezza della parola “SPECIMEN”, ovvero del suo equivalente in un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea, è pari almeno al 75% della lunghezza della riproduzione, e
 - l'altezza della parola “SPECIMEN”, ovvero del suo equivalente in un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea, è pari almeno al 15% dell'ampiezza della riproduzione, e
 - la parola “SPECIMEN”, ovvero del suo equivalente in un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea, compare in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro, indicato nell'Allegato IV.”
5. Il comma 8 dell'articolo 6 della Legge n.101/2013 è così modificato:
- “8. Qualora BCSM venga a conoscenza:
- di una attività irregolare svolta nel territorio sammarinese, con comunicazione standard predisposta da BCE, ordina all'autore di interrompere una o più delle relative attività irregolari e, se opportuno, al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa, ed in caso di inottemperanza all'ordine, ne dà immediata informazione a BCE per i provvedimenti conseguenti da adottare previa consultazione con BCSM, anche avvalendosi della collaborazione di quest'ultima e della sua interposizione;
 - dello svolgimento di una attività irregolare, direttamente o indirettamente, anche in forma elettronica sui siti web contenenti il relativo dominio (Uniform Resource Locator o URL) sammarinese, tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere alla riproduzione irregolare dal luogo e nel momento scelti individualmente, ne informa immediatamente BCE e ordina all'autore di interrompere l'attività irregolare con comunicazione standard predisposta da BCE, cui compete l'adozione di tutte le misure necessarie, anche per rimuovere la riproduzione irregolare dall'ubicazione elettronica, da adottare previa consultazione con BCSM, anche avvalendosi della collaborazione di quest'ultima e della sua interposizione.”.

Art. 7

(Norme attuative)

1. Le disposizioni emanate da Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi di norme, abrogate, sostituite o modificate dal presente decreto delegato continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati da Banca Centrale della

Repubblica di San Marino per effetto del presente decreto delegato, anche per l'esigenza di allineamento dei rinvii contenuti nella regolamentazione vigente.

2. Le disposizioni del presente decreto delegato che presuppongono l'adozione da parte di Banca Centrale della Repubblica di San Marino di norme attuative, ad integrazione o modifica del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, punto 24 della Legge 29 luglio 2013 n.101, troveranno applicazione secondo le modalità e i tempi indicati dalle predette norme.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 ottobre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni - Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

